

Disposizioni generali e requisiti di accesso

1. Definizioni

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Documento si intende per:

- **“lavoratore”**: persona occupata che, anche se non dipendente, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro;
- **“lavoratore sospeso”**: lavoratore subordinato beneficiario di istituti di protezione sociale per sospesi (es. lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria, in cassa integrazione in deroga, in contratto di solidarietà o in disoccupazione speciale per sospesi). Sono considerati tali anche i lavoratori per i quali è stata verificata la sussistenza delle condizioni individuate dalla legge ai fini dell’ammissione ai relativi benefici da parte della Commissione Provinciale per l’Impiego (CPI);
- **“disoccupato”**: persona che, nell’ambito dell’elenco anagrafico tenuto dai Centri per l’impiego dell’Agenzia del lavoro di Trento, risulta in stato di disoccupazione; la durata della disoccupazione si calcola secondo il metodo commerciale;
- **“inoccupato”**: persona rientrante nella categoria generale di disoccupato, ma che non ha precedentemente svolto alcuna attività lavorativa;
- **“disoccupato in mobilità”**: persona rientrante nella categoria generale di disoccupato ed iscritta nelle liste di mobilità di cui all’art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 o di cui all’art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, la persona in mobilità in deroga;
- **“lavoratore extracomunitario”**: cittadino non comunitario immigrato, dimorante nel territorio provinciale, che sia in regola con le norme nazionali che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato per motivi compatibili con una prestazione di lavoro di carattere non stagionale;
- **“disabile”**: persona con disabilità documentata da certificato dell’autorità medica competente e, ove previsto, iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 delle legge 12 marzo 1999, n.68, tenuto dall’Agenzia del Lavoro di Trento;
- **“svantaggiato”**: persona oggetto di processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità, rientrante in una delle seguenti fattispecie:
 - utente dei servizi socio-sanitari, portatore di handicap fisici, psichici o sensoriali ma non rientrante nelle tutele di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;
 - utente del Servizio Alcoologia;
 - utente del ServizioTossicodipendenze;
 - detenuto in regime di cui al titolo VI dell’Ordinamento penitenziario ed ex detenuto.

Lo stato di difficoltà deve essere certificato dai competenti servizi.

- **“datore di lavoro”**: datore di lavoro privato, esclusi i datori di lavoro domestico;
- **“micro, piccola, media o grande impresa”**: impresa considerata tale in base alle definizioni formulate dalla normativa europea (Regolamento CE 800/2008). Si ricorda che alla data di adozione del presente Documento, in base alla normativa sopra citata,

appartengono alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI), le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nell'ambito delle PMI, la medesima normativa europea definisce piccola impresa, un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR; si definisce microimpresa, un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;

- **“formazione specifica e formazione generale”**: formazione definita tale ai sensi della normativa europea (Regolamento CE 800/2008) dove per “formazione specifica” si intende la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione o lo siano solo limitatamente e per “formazione generale” si intende la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;
- **“formazione formale”**: formazione progettata per competenze ed obiettivi da raggiungere, erogata da tutori, docenti o esperti, sia in contesto aziendale, sia in strutture formative pubbliche o private, opportunamente documentata e certificata;
- **“formazione non formale”**: formazione attuata principalmente in un contesto produttivo sotto la guida di un tutore aziendale, organizzata per obiettivi e tesa all'apprendimento di abilità tecnico-operative certificate;
- **“soggetti accreditati FSE”**: soggetti cui sia riconosciuta l'idoneità ad erogare servizi al lavoro ai sensi delle disposizioni di cui alla Sezione III del Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008 e s.m. recante “Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo”;
- **“soggetti accreditati”**: soggetti cui sia riconosciuta l'idoneità ad erogare i servizi al lavoro ai sensi della normativa provinciale.